

Questioni riguardanti gli artt. 44-47 della decisione n. 1/95 e l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara

per opporsi al pagamento di dazi antidumping altrimenti esigibili.

6) Se le disposizioni dell'art. 44 della decisione del Consiglio di Associazione CE-Turchia 22 dicembre 1995, n. 1, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, in combinato disposto con l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara, impongano alla Comunità di inoltrare al consiglio di Associazione CE-Turchia una richiesta di rivolgere raccomandazioni e di procedere alla notificazione al detto consiglio prima di rendere applicabili i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98 ⁽¹⁾ anche ai prodotti importati dalla Turchia e che erano in libera pratica.

⁽¹⁾ GU L 11, p. 88.

⁽²⁾ GU L 3, p. 23.

⁽³⁾ GU L 324, p. 1.

7) Se l'art. 46 della decisione n. 1/95 imponga alla Comunità, la quale ha modificato, mediante il regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98, la gamma dei prodotti e le aliquote dei dazi istituiti da tre precedenti regolamenti del Consiglio relativi alle importazioni di taluni televisori a colori originari della Cina e della Corea, di informare il comitato misto dell'unione doganale che essa intende applicare tali misure anche alle importazioni dalla Turchia, prima di poter assoggettare le importazioni dalla Turchia di televisori a colori originari della Cina e della Corea ed in libera pratica all'applicazione di nuovi dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98.

8) Se gli artt. 44-47 della decisione n. 1/95 richiedano che gli operatori commerciali siano informati, o altrimenti edotti, delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 46 della decisione n. 1/95 o di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 47, n. 2 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara.

9) In caso di obbligo di domanda, di notificazione o di informazione:

a) quale forma debbano assumere tale domanda e tale notificazione ai sensi dell'art. 44 della decisione n. 1/95, in combinato disposto con l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara.

b) quale forma debba assumere un'informazione fornita ai sensi dell'art. 46 della decisione n. 1/95.

c) se i provvedimenti presi dalla Commissione nella presente fattispecie rispettino i criteri di forma necessari per simili domande, notificazioni e informazioni.

d) quali siano le conseguenze di una mancata osservanza di tali forme.

10) Se gli artt. 44, 46 e 47 della decisione n. 1/95 e l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara siano direttamente applicabili o abbiano efficacia diretta dinanzi ai giudici nazionali, così da conferire ai singoli operatori commerciali il diritto di rivendicare la loro violazione

Ricorso presentato il 15 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-380/06)

(2006/C 294/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, autorizzando mediante la legge 29 dicembre 2004, n. 3, recante misure di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, un termine di 90 giorni per il pagamento di determinati prodotti alimentari e di largo consumo, e differendo l'entrata in vigore di talune disposizioni al 1° luglio 2006, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2000/35/CE non prevede alcuna applicazione parziale o progressiva delle proprie disposizioni. Il differimento al 1° luglio 2006 è perciò contrario al disposto dei nn. 1 e 2 del suo art. 3, ma anche al disposto del n. 4, ai cui sensi gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique.

Così, il differimento dell'applicazione del termine massimo di 60 giorni non può essere visto come una misura addizionale a favore dei creditori ed è in ogni caso inaccettabile, specie ove si consideri che la legge nazionale di attuazione della direttiva 2000/35/CE avrebbe dovuto essere adottata entro l'agosto del 2002.

(¹) GU L 200, pag. 35

Ricorso proposto il 14 settembre 2006 dalla Ocean Trawlers Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 giugno 2006, nelle cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Cathal Boyle e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-382/06 P)

(2006/C 294/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ocean Trawlers Ltd (rappresentanti: P. Gallagher SC, A. Collins SC, D. Barry solicitor)

Altre parti nel procedimento: Irlanda, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 in quanto ha respinto il ricorso nella causa T-226/03, Ocean Trawlers Ltd/Commissione, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE (¹), relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri nella parte in cui si applica alla richiesta di capacità di sicurezza per il nuovo peschereccio RSW MFV Golden Rose e nella parte in cui ha condannato la Ocean Trawlers Ltd al pagamento delle sue spese;

- annullare la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri nella parte in cui si applica alla richiesta di capacità di sicurezza per il nuovo peschereccio RSW, MFV Golden Rose;
- condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'appellante afferma che la sentenza del Tribunale di primo grado deve essere annullata per i seguenti motivi:

il Tribunale ha applicato un testo di legge errato avendo individuato l'interesse dell'appellante ad introdurre la causa con riferimento alla data di adozione della decisione 2003/245 e non con riferimento alla data di deposito del ricorso;

il Tribunale ha commesso un errore materiale, risultante dai documenti che gli sono stati sottoposti, per quanto riguarda la proprietà, da parte dell'appellante, della MFV «Golden Rose» per tutto il periodo rilevante ai fini del ricorso;

l'affermazione che l'appellante non era individualmente interessata dalla decisione 2003/245 «poiché le imbarcazioni in questione non esistono» non ha alcun fondamento di diritto e, inoltre, è contraddetta dal ragionamento che il Tribunale ha svolto nella sua sentenza;

l'appellante è, ed è stata per tutto il periodo rilevante, proprietaria della MFV «Golden Rose». Pertanto, non si può sostenere che abbia perso l'interesse che indiscutibilmente aveva al momento dell'avvio dell'azione diretta all'annullamento della decisione 2003/245, dato che quest'ultima ha inciso sulla sua domanda relativa alla stazza di sicurezza per quanto riguarda la proposta MFV «Golden Rose»;

il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che l'appellante non fosse legittimata a richiedere l'annullamento della decisione 2003/245, considerate le misure adottate per mitigare le perdite ed i danni subiti come conseguenza di tale provvedimento.

(¹) GU L 90, pag. 48.